

Da: Riccardo Ricciardi [mailto:rricciardi@notariato.it]

Inviato: sabato 10 marzo 2012 17.31

A: cnn.ufficiostudi@notariato.it

Oggetto: Quesito in materia successoria

Ad un precedente quesito (Quesito n. 695-2006/C - SUCCESSIONE DEI PARENTI DAL TERZO AL SESTO GRADO):

*Tizio, figlio unico, celibe e senza figli né ascendenti muore; la successione si apre in favore dei **germani** dei genitori, uno dei quali è premorto lasciando tre figli. Si chiede se l'eredità si devolva per metà ai **germani di parte paterna** e per l'altra metà ai **germani di parte materna**, senza che operi la rappresentazione in favore dei figli del germano premorto*

la risposta è stata la seguente:

l'eredità si devolve ai soli fratelli dei genitori, in quanto parenti di terzo grado. Sono, invece, esclusi dalla successione i figli del germano premorto, in quanto parenti di quarto grado, nei confronti dei quali non opera, altresì, la rappresentazione, perché quest'ultima si ha esclusivamente in favore dei discendenti di figli, fratelli e sorelle del defunto (L. Mengoni, Successioni, cit., 108, esclude espressamente la rappresentazione in favore dei discendenti di zii o cugini che non possano o vogliano accettare).

Per espressa previsione dell'art. 572 c.c., inoltre, l'eredità si divide per capi tra tutti i fratelli germani dei genitori, in quanto parenti in linea collaterale di pari grado, senza distinguere tra linea paterna e materna.

La risposta al suddetto quesito è ineccepibile.

Il mio quesito è una variante del precedente, e cioè:

*Tizio, figlio unico, celibe e senza figli né ascendenti muore: i **germani dei genitori**, sia di parte paterna che materna **sono premorti** mentre sono vivi, oltre ai figli dei germani dei genitori del de cuius (**cugini del de cuius** e quindi parenti in quarto grado) anche i **fratelli consanguinei** del padre del de cuius (cd. ziastrì).*

Mi sembra che in questo caso i fratelli consanguinei siano equiparati ai germani e quindi, essendo parenti in terzo grado escluderebbero i cugini, parenti in quarto grado.

Se è così, è possibile che il legislatore non si sia posto il problema dell'ingiustizia di una tale successione perché di norma i rapporti con gli zii consanguinei sono molto meno stretti di quelli con gli zii germani e con i loro figli, ossia con i cugini ?

Cordiali saluti.

Riccardo Ricciardi (notaio in Campobasso)

Quesito n. 141-2012/C

Egregio Notaio
Riccardo RICCIARDI
Piazza Vincenzo Cuoco n.29 (Palazzo Petrucciani)

86100 CAMPOBASSO

Gentile Notaio,

Lei chiede chiarimenti circa l'ordine dei successibili quando un soggetto muore senza prole, né coniuge, né ascendenti, né fratelli o sorelle e loro discendenti, lasciando solo i figli dei fratelli germani dei genitori (cugini) ed i fratelli consanguinei del padre del *de cuius* (ziastrì).

Come da Lei già evidenziato soccorre l'art. 572 c.c. il quale disciplina la successione dei parenti dal terzo al sesto grado.

Di recente un Autore ha affermato che “la chiamata all'interno di tale ordine successorio è regolata, esclusivamente, dalla prerogativa del grado, in conformità del principio secondo cui “il prossimo esclude il remoto”, senza distinzione di linea. La distinzione tra parentela unilaterale e bilaterale è irrilevante all'interno di tale ordine successorio” (così Ronchi, *Gli altri parenti*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, III, *La successione legittima*, Bonilini (diretto da), Milano, 2009, 870).

Autorevole dottrina ha altresì ritenuto che “nessun'altra distinzione è rilevante: né, come precisa l'art. 572 c.c. la distinzione fra linea paterna e materna, né la distinzione tra parentela *ex duplici* o *ex uno latere*” (così Mengoni, *sub art. 572, Delle successioni legittime*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1985, 58).

La successione pertanto, nel caso di specie sarebbe regolata, secondo tale disposizione, in favore dei ziastrì in luogo dei cugini, stante la loro maggiore vicinanza di grado rispetto al *de cuius*.

Da una ricerca condotta presso le banche dati giurisprudenziali, non risultano pronunce di costituzionalità sull'art. 572 c.c. che pongano, risolvendolo, il problema di opportunità da Lei evidenziato e pertanto, in questa sede appare difficile svolgere ulteriori considerazioni circa la natura dei rapporti personali e le ricadute degli stessi nei fenomeni successori, pur potendo condividere in linea astratta le osservazioni da Lei svolte.

Cordiali saluti

Serena Metallo